

ATTI DI INDIRIZZO*Risoluzione in Commissione:*

La VI Commissione,

premesso che:

rispondendo il 26 ottobre 2004 all'interrogazione Benvenuto e altri n. 5-03074 sulla reperibilità, a tutela dei risparmiatori e degli investitori, del ruolo unico nazionale ad esaurimento degli agenti di cambio individuali, di cui all'articolo 201 del Testo unico della finanza, il Sottosegretario Armosino ha risposto che l'elenco è consultabile nel sito « *www.tesoro.it* » oppure ad un indirizzo Internet costituito da oltre 70 caratteri;

nel sito « *www.tesoro.it* » l'elenco non è concretamente rintracciabile, in quanto non incluso nelle aree tematiche codificate;

è altamente improbabile che sia idoneo ad un normale utente un indirizzo Internet di oltre 70 caratteri;

in ogni caso, non è tassativo che ogni risparmiatore o investitore debba essere dotato di *personal computer*,

impegna il Governo

a rendere effettivamente e facilmente consultabile, da chiunque sia interessato, il ruolo unico nazionale degli agenti di cambio individuali.

(7-00505) « Benvenuto, Grandi, Fluvi ».

* * *

ATTI DI CONTROLLO**PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI***Interrogazioni a risposta scritta:*

AMORUSO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

in data 11 novembre 2004 in occasione del decesso del leader dell'Organizzazione per la liberazione della Palestina, Yasser Arafat, all'esterno dell'edificio di Palazzo di città del comune di Bisceglie è stata esposta la bandiera nazionale a mezz'asta in segno di lutto affiancata da quella palestinese e da quella comunemente nota come bandiera della pace —:

se il comportamento assunto dal comune di Bisceglie sia conforme alla vigente disciplina in materia di esposizione della bandiera nazionale sugli edifici pubblici;

se vi siano state disposizioni in merito da parte della presidenza o della prefettura di Bari;

i provvedimenti che si intendano assumere qualora venisse accertata la violazione della norma su riportata.
(4-11634)

BUEMI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

un osservatorio per il monitoraggio del mercato editoriale, previsto dal decreto legislativo n. 170 del 2001, è stato istituito presso il Dipartimento dell'informazione e l'editoria della presidenza del Consiglio;

tale osservatorio sarà presieduto dal capo del dipartimento Mauro Masi e vi parteciperanno vari esponenti delle categorie di settore;

tra i soggetti partecipanti non è prevista la F.I.P.E. (Federazione italiana piccoli editori) che rappresenta gli editori dei giornali locali con pubblicazione periodica settimanale o multisettimanale;

attualmente alla F.I.P.E. sono associate oltre sessanta testate giornalistiche di informazione generale, nel solo Piemonte le testate associate hanno una diffusione di oltre 600 mila copie con circa 2,5

milioni di lettori, praticamente doppia rispetto a quella di tutti i quotidiani venduti in regione messi assieme;

tale Federazione, nata in Piemonte nel 1995, si è allargata prima nelle regioni confinanti e, attualmente, rappresenta anche piccoli editori della Sicilia e della Calabria;

non va inoltre dimenticato che la F.I.P.E. è l'unica associazione di editori, insieme alla F.I.E.G., ad aver firmato un accordo con la FNSI per l'applicazione del contratto giornalistico ed ad avere concordato un tariffario per una più trasparente remunerazione dei collaboratori, riuscendo, al contempo, ad implementare, nonostante le note difficoltà nel campo editoriale e senza potere accedere a particolari sovvenzioni, gli organici —

1) per quale motivo si sia adottato questo criterio, secondo l'interrogante, discriminatorio nei confronti della F.I.P.E, tenuto conto, oltretutto, dell'importanza e della rilevanza dell'informazione locale nel nostro sistema editoriale;

2) se non si ritenga necessario rimediare a questa « dimenticanza » provvedendo al rapido inserimento dei rappresentanti della F.I.P.E. fra i partecipanti all'Osservatorio per il monitoraggio del mercato editoriale. (4-11640)

* * *

ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Interrogazioni a risposta scritta:

NICOTRA. — *Al Ministro delle attività produttive.* — Per sapere — premesso che:

di recente ed in seguito a segnalazione della azienda Usl di Bologna, il tribunale di Bologna - ufficio del giudice per le indagini preliminari, disponeva il sequestro preventivo della piattaforma aerea marca *Pinguely Haulotte* mod. Com-

pact 12 matricola CE 103866 di cui è proprietaria una società capogruppo del centro-nord d'Italia, asserendo che la stessa risultava non conforme alla normativa antinfortunistica e concretamente pericolosa per l'incolumità dei lavoratori;

in seguito alla segnalazione, l'azienda Usl di Bologna inviava al legale rappresentante della società comunicazione di sanzione ex decreto legislativo 758/94 e notifica di sanzione amministrativa per l'infrazione di cui all'articolo 6 decreto legislativo 626/94, comma 11;

dal momento che la piattaforma sequestrata presenta certificazione di conformità CE rilasciata da competente organo certificatore, la predetta società presentava istanza di revoca del sequestro preventivo;

la presenza della certificazione CE faceva presumere la conformità della piattaforma alle norme in materia di sicurezza sul lavoro;

nonostante la presenza della certificazione, il tribunale di Bologna rigettava l'istanza di dissequestro aderendo al parere espresso dall'organo accertatore secondo il quale: « poiché funzionante anche con la piattaforma estesa, a sbalzo oltre sagoma della base, dovrebbe avere un dispositivo che avverta l'utilizzatore che il carico che si pone sulla parte a sbalzo sta avvicinandosi a quello massimo consentito per evitare i pericoli di ribaltamento, nonché un dispositivo che impedisca alla macchina di funzionare una volta raggiunto tale carico massimo » ed aderendo altresì all'opinione del Pubblico Ministero secondo il quale vi sarebbero stati enti certificatori « che hanno rilasciato la certificazione prescritta senza rilevare tale carenza »;

i dispositivi sopra descritti, di cui la macchina è risultata carente, erano già stati ritenuti necessari da accertamenti effettuati dall'autorità governativa italiana su macchine simili a quella sequestrata;